



COMUNE DI NICOSIA

UFFICIO TECNICO
IV Servizio

DETERMINA SINDACALE Nr. 51

OGGETTO: Revoca in autotutela D.S. n. 34/2011, ad oggi: COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO PER AUTOVETTURE TRA IL VIALE VITTORIO VENETO E LA VIA POZZETTO. Conferimento incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Selezione mediante gara informale.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con D.S. n. 34, del 21/04/2011, il Dirigente del V° Settore veniva autorizzato all'espletamento della gara informale per il conferimento dell'incarico della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto con le modalità di cui alla delibera G.M.n. 83/07, con invito a tutti gli ingegneri iscritti all'Albo dei professionisti del Comune di Nicosia a presentare offerta, da trasmettere con fax o mediante il servizio postale ai professionisti di cui all'elenco ivi allegato e da affiggere all'Albo Pretorio, al fine di consentire agli altri ingegneri, iscritti al predetto Albo comunale e aventi i requisiti richiesti, di partecipare alla gara;
- che con lettere-fax del 26/04/2011, prot. 12714, i professionisti indicati nella suddetta determina sindacale venivano invitati a partecipare alla gara fissata per il 16/05/2011 alle h.10:00 ed a presentare offerta improrogabilmente entro le ore 09:00 dello stesso giorno fissato per la gara;
- che la lettera di invito veniva pubblicata all'Albo Pretorio, cartaceo e informatico, sul sito internet www.comune.nicosia.en.it, dal 28/04/2011 al 16/05/2011;
- che con la suddetta lettera di invito, in conformità alla citata delib. G.M. n. 83/2007, veniva stabilito di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.163/2006, sull'importo a base d'asta di complessivi € 80.563,46 di cui € 42.200,23 per la progettazione esecutiva ed € 38.363,23 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oltre Iva, Inarcassa e Tassa vidimazione parcella e veniva indicato il tempo massimo di giorni trenta, dalla sottoscrizione del disciplinare, per l'espletamento della progettazione esecutiva;
- che con avviso del 6/05/2011, prot. 13975, trasmesso con fax ai professionisti indicati nella D.S. e pubblicato al predetto Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dal 06/05/2011 al giorno fissato per la gara, veniva comunicato che nella lettera di invito al paragrafo *Fattori ponderali assegnati agli elementi di valutazione dell'offerta*, il punto 2) -ove erano state specificate le modalità per l'attribuzione dei punteggi inerenti il tempo di consegna degli elaborati- era così integrato: "La percentuale di ribasso viene rapportata ad un numero intero di giorni scaturenti dall'arrotondamento all'unità superiore di detta percentuale. Per l'attribuzione del peso di cui al presente punto sono ammesse offerte a ribasso pari a un tempo non inferiore a 5 giorni";

- che, pertanto, l'attribuzione dei punteggi doveva essere effettuata con le seguenti modalità:

1) *offerta economica*: 70 punti da attribuire integralmente al massimo ribasso sulla parcella proporzionalmente agli altri partecipanti mediante la seguente formula: $Pa = (Ri/Rmax) \times 70$ ove Ri = percentuale di ribasso unico offerto dal concorrente; $Rmax$ = percentuale di ribasso massimo tra quelli offerti dai concorrenti ammessi con la specificazione che sarebbero state ammesse offerte a ribasso non superiori al 30%;

2) *offerta tecnico-organizzativa* :30 punti da attribuire in relazione al minore tempo di consegna degli elaborati rispetto ai tempi assegnati nella lettera di invito, mediante la seguente formula: $Pb = (Ti/Tmax) \times 30$ ove Ti = Tempo di consegna indicato dal concorrente e $Tmax$ = Tempo di consegna massimo fra quelli indicati dai concorrenti ammessi, specificandosi:

- che il tempo doveva essere espresso in percentuale di ribasso rispetto al tempo massimo di 30 giorni fissato nella lettera-invito.

- che la percentuale di ribasso doveva essere rapportata ad un numero intero di giorni scaturenti dall'arrotondamento all'unità superiore di detta percentuale.

- che per l'attribuzione del peso sarebbero state ammesse offerte a ribasso pari a un tempo non inferiore a 5 giorni.

- che, tenuto conto che il tempo di consegna degli elaborati progettuali era elemento di valutazione dell'offerta, in conformità all'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Municipale con delib. n.125 del 10/05/2011, con avviso del 11/05/2011, prot. 14395, trasmesso con fax ai professionisti indicati nella D.S. e pubblicato al predetto Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, dal 11/05/2011 al giorno fissato per la gara, si dava comunicazione che la lettera di invito e il disciplinare di incarico erano stati modificati con la previsione della clausola risolutiva automatica per il caso di mancata consegna degli elaborati progettuali entro il termine dichiarato in sede di offerta e l'eliminazione della penale per ritardo nella consegna;

DATO ATTO:

- che, pochi giorni prima della gara, veniva pubblicato sul sito internet del Comune di Nicosia, unitamente alle risposte ai quesiti formulati da alcuni professionisti, un esempio di calcolo del punteggio sul tempo offerto per la consegna degli elaborati progettuali;

- che nella prima seduta della gara in oggetto, tenutasi il 16/05/2011, dopo l'apertura delle offerte, veniva rilevata ed accertata un'incongruenza tra le prescrizioni della lettera di invito e l'esempio di calcolo pubblicato sul sito internet del Comune di Nicosia che induceva in errore diversi concorrenti, i quali avevano fatto, incolpevolmente, affidamento sul calcolo predisposto dall'Ufficio appaltante;

- che, a seguito di quanto sopra, il Presidente decideva di attribuire a tutte le offerte tecnico-organizzative ammesse il peso di 30 (eccetto una, pari al ribasso sul tempo del 50%), essendo chiaro che molti concorrenti erano stati fuorviati dall'esempio di calcolo pubblicato il 12/5/2011 ed essendo, altresì, chiaramente deducibile la volontà degli stessi di impegnarsi ad eseguire la prestazione nel tempo minimo fissato di giorni 5;

- che, conseguentemente, su 19 offerte ammesse, n.18 ottenevano lo stesso punteggio, avendo tutti offerto anche il medesimo ribasso percentuale sul corrispettivo a base d'asta (30%, pari al massimo stabilito nella lettera di invito);

- che ciò dava luogo a immediate contestazioni, riportate nel verbale del 16/5/2011. In particolare, un professionista formulava espressa richiesta di procedere alla esclusione di coloro che, avendo seguito l'esempio pubblicato sul sito, avevano offerto un tempo minore a quello minimo consentito dalla lettera di invito, rilevando che detto esempio non potesse costituire modifica al

bando di gara. Di contro, altri concorrenti chiedevano al Presidente di conformarsi all'esempio pubblicato sul sito ufficiale del Comune per il calcolo del punteggio relativo al tempo;

- che il Presidente sospendeva la seduta e decideva che la stessa sarebbe stata ripresa con il sorteggio dei concorrenti che avevano ottenuto il medesimo punteggio a data da destinarsi e che tale data sarebbe stata comunicata con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

DATO ATTO, altresì:

- che in data 3/05/2011 perveniva reclamo da parte dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenze tecnico amministrative) con sede in Roma, inviato per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, avverso la lettera di invito, in quanto limitata ai professionisti iscritti all'Albo del Comune di Nicosia;

- che con fax del 13/05/2011, acquisito al prot. 14712, anche l'Ordine degli Architetti di Enna reclamava avverso la predetta lettera nella parte in cui non aveva previsto la partecipazione degli Architetti, sostenendo la sostanziale equivalenza tra la Laurea in Ingegneria e quella di Architettura.

CONSIDERATO:

- che il contrasto tra le prescrizioni della lettera di invito e l'esempio di calcolo pubblicato sul sito è incontestabile come pure è incontestabile che tale contrasto abbia fuorviato alcuni concorrenti nella predisposizione della propria offerta;

- che le conseguenze dell'errore dell'Amministrazione non possono essere fatte ricadere sui concorrenti che hanno fatto affidamento sul calcolo predisposto dalla Stazione Appaltante;

- che il proseguimento delle operazioni di gara potrebbe dare luogo a contenzioso essendo già sorte contestazioni in sede di gara.

EVIDENZIATO che questa Amministrazione ha interesse a procedere alla realizzazione dei lavori con la massima celerità per cui è necessario addivenire in tempi rapidi alla progettazione esecutiva dell'opera, peraltro già finanziata con mutuo della Cassa Depositi e prestiti.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, procedere alla revoca di tutti gli atti posti in essere in ordine alla procedura di gara di cui in oggetto, ritenendosi opportuno e maggiormente rispondente all'interesse pubblico provvedere alla redazione del progetto esecutivo e alle ulteriori prestazioni con il personale interno dell'Ente;

RITENUTO, altresì:

- che la decisione di agire in autotutela si ravvisa quale opzione meglio rispondente all'interesse pubblico rispetto a quella di differire a tempi non preventivamente conoscibili l'affidamento dell'incarico a mezzo gara della progettazione esecutiva, tenuto conto dell'esposizione ad un giudizio ad opera dei concorrenti che a conclusione della gara non risultassero vincitori e/o dell'Associazione o dell'Ordine professionale reclamanti ovvero di un intervento da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

- che essendo l'operato della Stazione Appaltante all'esame di più soggetti, è probabilisticamente più elevato il rischio di un contenzioso con esito negativo per l'Amministrazione;

- che, al momento, in assenza di un provvedimento di aggiudicazione, non si registrano posizioni consolidate in capo ad alcuno dei concorrenti, tanto che la giurisprudenza giunge ad esonerare le Amministrazioni procedenti dall'onere, in questi casi, di dare comunicazione dell'avvio del procedimento (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 12/2/2010, n. 743;

- che, nonostante ciò, questa Amministrazione, in via cautelativa, con nota racc. a r. n. 18868 del 31/05/2011, ha comunicato a tutti i concorrenti, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., evidenziando l'urgenza di provvedere, la determinazione dell'amministrazione di esercitare il potere di autotutela con invito a presentare eventuali deduzioni entro il termine di giorni 3 dalla ricezione della stessa.

DATO ATTO che nessuno dei concorrenti, ad oggi, ha fatto pervenire deduzioni od osservazioni a seguito della suddetta comunicazione.

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 recepita con l.r. 48/91, modificato dall'art.12 della l.r. 30/00, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

VISTO l'Ord.EE.LL Regione Siciliana

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio del proprio potere di autotutela:

1. Di revocare la D.S. n. 34 del 21/04/2011 con la quale è stato autorizzato il Dirigente del V° Settore all'espletamento della gara informale per il conferimento dell'incarico della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il viale Vittorio Veneto e la via Pozzetto.


2. Di demandare al Dirigente del V Settore la revoca degli atti di gara.

3. Comunicare la presente determinazione ai concorrenti.

Nicosia, li - 6 LUG. 2011

IL SINDACO

Dott. Antonino Catania





COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Determina Sindacale N° 51 del 6-6-2011

OGGETTO: Revoca in autotutela D.S. n. 34/2011, ad oggi: COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO PER AUTOVETTURE TRA IL VIALE VITTORIO VENETO E LA VIA POZZETTO. Conferimento incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Selezione mediante gara informale.

P A R E R E

Ai sensi dell'art.53 comma 1°L.142/90, recepito dall'art.1 comma 1 lettera i) della L.r.48/91, modificato dall'art.12 della L.r.30/00.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

[Handwritten signature]

Li, 06/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]